

N. 568/13 RGAC

TRIBUNALE DI ROSSANO

Il Giudice del lavoro dr.ssa Anna Caputo, ha pronunciato la seguente

ordinanza

nella controversia tra

_____, con l'avv. Dora Mauro e l'avv. Antonio Campilongo;

-Ricorrente-

e


_____, spa, in persona del legale rappr. *pro tempore*, con
l'avv. _____;

-Resistente-

Esaminati gli atti del procedimento, sciogliendo la riserva assunta
all'udienza del 24.4.2013, osserva:

con ricorso ex art 414 cpc, depositato il 23.7.2012, _____
impugnava il licenziamento disciplinare irrogato il 4.4.2012, per una
serie di contestazioni mosse con missiva del 29.2.2012, che riportava,
eccependone l'illegittimità per i seguenti motivi:

- violazione del principio di immediatezza, atteso che i fatti oggetti di
contestazione risalivano ai mesi di maggio e giugno 2011;
- intimazione della sanzione espulsiva durante l'assenza per malattia;
- cumulo di infrazioni che dovevano essere, invece, contestate volta
per volta, singolarmente;
- violazione delle norme contrattuali in materia disciplinare (art 54
CCNL);




- insussistenza del danno grave ed effettivo per l'azienda e conseguente sproporzione della sanzione irrogata rispetto alle presunte infrazioni;
- assenza di dolo o comunque di intento fraudolento in danno dell'azienda.

Rappresentava che a causa dell'illegittimo licenziamento aveva subito un danno biologico e un danno esistenziale, dei quali chiedeva il risarcimento. Concludeva chiedendo accertarsi l'illegittimità/nullità del licenziamento con condanna della società al ripristino del rapporto di lavoro ed al risarcimento del danno in misura pari alle mensilità intercorse fra il recesso ed il reintegro effettivo, oltre che del danno biologico ed esistenziale nella misura di € 25.000,00.

Si costituiva la società resistente chiedendo il rigetto del ricorso. Deduceva che l'intento fraudolento della ricorrente era dimostrato dalla documentazione prodotta. Eccepiva preliminarmente l'inammissibilità del ricorso ex art 414 ss cpc, trattandosi di materia soggetta all'applicabilità del cd. "Rito Fornero" ed in particolare dell'art 1, comma 48, L. 92/12.

Con ordinanza del 27.2.2013, pronunciata a scioglimento della riserva posta al termine della prima udienza (celebrata il 21.1.2012), il ricorso veniva dichiarato inammissibile in accoglimento dell'eccezione sollevata dalle Poste, trattandosi di controversia rientrante nel nuovo rito.

Avverso la predetta ordinanza veniva proposta opposizione, discussa all'udienza del 24.4.2013, all'esito della quale codesto giudicante si riservava.



§§§

La controversia ha per oggetto un licenziamento irrogato prima del 18.7.2012, impugnato con ricorso successivo a tale data, per cui *ratione temporis* dovrebbe applicarsi la disciplina “processuale” dettata dalla legge 92/2012.

Questa sottopone al **rito speciale** disciplinato dall’art 1 commi 47 e ss della citata legge solo <<...*le controversie aventi ad oggetto l’impugnativa dei licenziamenti nelle ipotesi regolate dall’articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni* ...>> .

Ciò vuol dire che la legge ha inteso assicurare una corsia preferenziale ed un rito celere e sommario per le controversie che potrebbero concludersi, almeno astrattamente, con un provvedimento reintegratorio, che dichiari la prosecuzione o il ripristino del rapporto illegittimamente cessato.


Nella specie è pacifico che sussista il **requisito dimensionale**, presupposto della tutela reale.

In teoria, dunque, ricorrerebbero tutti i presupposti per assoggettare la controversia al nuovo rito.

A tali conclusioni era giunta l’ordinanza impugnata ritenendo che trattandosi di un’impugnativa di licenziamento, avanzata con ricorso successivo all’entrata in vigore del nuovo rito, la controversia avrebbe dovuto essere regolata dai commi 48 e seg. dell’art. 1 L. 92/2012.

Invero, il comma 67 dell’art 1 della citata legge, dispone: “*I commi da 47 a 66 si applicano alle controversie instaurate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge*”.

Nel caso di specie, il deposito del ricorso (che determina l’instaurazione




del controversia) è successivo all'entrata in vigore della riforma, per cui giuridicamente l'ordinanza appare conforme al dettato legislativo.

Nonostante ciò, si ritiene che la presentazione di un ricorso ex art 414 cpc non sia inammissibile, sia perchè che non vi è alcuna disposizione nella l. n. 92/2012 che la vieti, sia perchè il rito sommario esclude la trattazione delle domande diverse da quella avente ad oggetto l'impugnativa di licenziamento (es. nel caso di specie, richiesta di risarcimento del danno biologico ed esistenziale).

Si ritiene, conformemente all'orientamento ormai prevalente dei Giudici di merito dei diversi Tribunali Italiani, che l'instaurazione del giudizio di impugnativa di licenziamento rientra nell'art. 18 L. 300/70 con il rito previsto dalla riforma Fornero rientri nelle facoltà della parte.

Spetta, cioè, alla parte attrice valutare se nel caso concreto sia più utile procedere con tale nuovo rito o se sia più confacente all'interesse della parte un ricorso ex art. 414 c.p.c. (ad esempio perché la domanda si associa ad ulteriori richieste afferenti il rapporto di lavoro, come nel giudizio de quo). Depongono in favore di questa interpretazione sia il fatto che la giurisprudenza della Corte di Cassazione, in materia di art. 28 L. 300/70 (procedimento che ha quale analogia con il rito in questione) ha già ritenuto ammissibile un'azione proposta ex art. 414 c.p.c., sia il fatto che, non essendo possibile presentare con il rito speciale domande diverse da quelle di cui al comma 47 dell'art. 1 della L. 92/2012, sarebbe illogico obbligare la parte, che eventualmente abbia più istanze di tutela, a proporre più cause (moltiplicando i processi).

Pervenendo a conclusioni diverse si negherebbe il diritto di difesa,



costituzionalmente garantito, a coloro i quali hanno subito un provvedimento di licenziamento nel periodo di transizione; si costringerebbe la difesa a moltiplicare le domande frazionando quella principale che andrebbe assoggettata a diversi riti, con conseguente aggravio di lavoro per gli Uffici Giudiziari.


Negando alla parte la facoltà di scegliere lo strumento più conforme agli interessi da tutelare ovvero costringendola a presentare:

- a) un primo ricorso con rito Fornero per impugnare un licenziamento,
- b) un secondo ricorso avente ad oggetto le domande diverse seppure connesse a quella principale,

si vanificherebbe la ratio legis che vorrebbe rendere celere ed efficace la tutela del soggetto licenziato e non appesantire la procedura o rendere più gravoso l'esercizio della giustizia.

L'opposizione, dunque, è fondata poiché l'instaurazione del giudizio con ricorso ordinario non viola alcuna disposizione di legge (la riforma che prevede il nuovo rito solo per la domanda avente ad oggetto il licenziamento, non vieta il ricorso allo strumento ex art 414 cpc nel caso in cui vi siano più domande da proporre nel medesimo giudizio) ed anzi si pone in linea con l'obiettivo di fondo della riforma.

Ciò posto, ritenuto, dunque, ammissibile il ricorso ex art 414 e ss cpc, si passa ad esaminare le richieste istruttorie contenute negli atti introduttivi del giudizio di merito, che si ritengono ammissibili e rilevanti, espunto ogni giudizio inibito ai testi, i quali dovranno riferire esclusivamente in merito ai fatti di causa.



p.q.m.

- revoca l'ordinanza opposta, per cui dichiara ammissibile il ricorso ex art 414 ss cpc;
- ammette la prova per interpello e testi articolata dalle parti nei rispettivi atti introduttivi e rinvia per gli interrogatori formali al 25.10.2013;
- spese al definitivo.

Si comunichi alle parti.

Rossano, 20.5.2013

Il G.L.

Drssa Anna Caputo

22 MAG 2013

Depositato in Cancelleria Oggi

IL CANCELLIERE

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO

(Mag. Giuseppe Urso)